

(N. 818)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 novembre 1954 (V. Stampato 1143)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 NOVEMBRE 1954

Indennità agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono dovute, per ciascun mese di effettivo insegnamento, le seguenti indennità lorde mensili:

Insegnamenti di:	Colonnelli, capitani di vascello e gradi superiori	Altri gradi
1 ^a categoria	3.690	3.520
2 ^a »	2.240	2.130
3 ^a »	1.350	1.280

Le indennità suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati presso accademie, scuole o corsi a coprire posti vacanti di insegnamento per i quali sia prevista la corrispondenza delle indennità stesse.

Art. 2.

Il numero degli insegnamenti è globalmente fissato, per l'Esercito, in 124 di prima categoria, 393 di seconda categoria e 437 di terza categoria; per la Marina, in 66 di prima categoria, 130 di seconda categoria e 66 di terza categoria; per l'Aeronautica, in 113 di prima categoria e 185 di seconda categoria.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'assegnazione alle varie categorie delle singole materie di insegnamento, presso ciascuna accademia, scuola o corso, è fatta dal Ministro della difesa.

Art. 3.

Nel caso di cumulo di due insegnamenti di differenti materie, viene ridotta della metà una delle due indennità, se uguali; e la minore, se disuguali.

Nel caso di cumulo di tre insegnamenti, spetta l'importo di due indennità, se uguali, e la maggiore di esse più la metà di ciascuna delle altre due, se disuguali.

Art. 4.

Agli insegnanti della Scuola di guerra, dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra aerea, l'indennità viene aumentata di un terzo, quando, in base ai programmi delle rispettive materie, essi debbano svolgere, complessivamente, un numero di lezioni effettive superiore alle 50 ore annuali.

L'aumento non viene corrisposto quando si verificano i cumuli di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

Nel caso di temporanea costituzione di corsi e scuole, oltre quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà al Ministro della difesa di disporre, mediante decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, la corresponsione del-

l'indennità di insegnamento nelle misure stabilite dall'articolo 1 agli insegnanti presso le scuole e i corsi di nuova costituzione.

Art. 6.

Sono convalidati i pagamenti di indennità di insegnamento nelle misure nette mensili di lire 3.300, 2.000 e 1.000, rispettivamente per gli insegnamenti di prima, seconda e terza categoria, effettuati dalla data di costituzione o ricostituzione dei rispettivi enti e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1947.

Art. 7.

Sono abrogati il comma *b*) della lettera *C* della tabella I allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1186, l'articolo 29 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, ed il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1362.

Art. 8.

Alla maggiore spesa di lire 33.400.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 sarà fatto fronte con le somme già stanziare nei capitoli n. 210 (lire 20.000.000); n. 212 (lire 7.000.000); n. 214 (lire 6.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI